

Stepchild adoption: una tutela per i figli di genitori omosessuali

Nelle prossime settimane in Italia il **panorama politico sulle unioni civili** sarà in fibrillazione: con la calendarizzazione del **ddl Cirinnà**, previsto in aula al Senato il 26 gennaio, si porterà l'Italia ai livelli previsti dalla tutela europea o sarà l'ennesima promessa e occasione mancata?



Un recente e interessante sondaggio (fonte: *istituto IPR Marketing*) rivela che il campione di cittadini italiani intervistati è **favorevole alle unioni civili eterosessuali (74%) e tra cittadini dello stesso sesso (46%)**, ma interrogati sulla possibilità per le **coppie omosessuali** di unirsi in **matrimonio i consensi calano al 38%**. Sul controverso tema delle **adozioni alle coppie dello stesso sesso** il sondaggio non ha dubbi: sarebbe favorevole solamente il **15% degli intervistati**. Infine, in tema di **diritti specifici** il campione si dichiara propenso alle richieste delle coppie omosessuali sulla possibilità di assistenza familiare al partner convivente in caso di ricovero ospedaliero o malato (72%) e l'ammissione quale erede naturale pro-quota con altri eventuali familiari in caso di decesso del partner (55%), mentre dubbi permangono sulla garanzia del mantenimento economico in caso del rapporto di convivenza (favorevole il 44%) e sulla reversibilità della pensione del convivente (32%).

Il tema della possibilità di consentire **l'adozione del figlio del genitore biologico da parte del partner (stepchild adoption)** e i conseguenti diritti spettanti al bambino cresciuto in una coppia omogenitoriale – in particolari ipotesi che vedremo – è confluita in una nuova e restrittiva ipotesi, la cosiddetta **"stepchild ristretta"**, che sembra porsi come una terza via mediana percorribile tra la *stepchild* delineata nel ddl Cirinnà e l'ormai tramontata possibilità di un **"affido rinforzato"** che avrebbe esposto il fianco a possibili dubbi di legittimità costituzionale.

La soluzione alla quale alcuni giuristi stanno mettendo mano creerebbe, pertanto, un legame simile a quello dell'affido con una particolarità: dopo alcuni anni e/o in presenza di alcuni fatti ben precisi – come ad esempio la morte del genitore biologico – si trasformerebbe **automaticamente in adozione**. In questo modo non si riconoscerebbe un diritto alla genitorialità alle coppie omosessuali e tale soluzione sembrerebbe più favorevole ai limiti che la proposta di un "affido rinforzato" si portava dietro.

A voler leggere le **ultime sentenze emesse sulle famiglie omogenitoriali** qualcosa si muove. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la decisione emessa dal giudice Melita Cavallo, ora ex Presidente in pensione del Tribunale per i Minorenni di Roma che, con una sentenza coraggiosa, ha disposto una particolare *stepchild adoption* a favore di una coppia di donne: *"per il combinato disposto dell'art. 44 lettera d) e dell'art. 7 della medesima legge n. 184/83 [legge sull'adozione] e successive modifiche e alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si consente una particolare forma di adozione alla bimba che avrà due mamme non solo dal punto di vista degli affetti, dei doveri e della convivenza, ma anche da quello della legge"*. In una parola: si tratta di un'adozione in casi particolari e ciò che conta sono i legami affettivi.

Questa posizione vede l'appoggio di oltre 250 illustri giuristi, autorevoli professori universitari, procuratori della Repubblica e avvocati, firmatari dell'**appello** lanciato da Marco Gattuso, direttore di *Articolo29.it* e alla quale anche il F4CR network ha aderito.

Perché ritenere che la *stepchild adoption* sia una tutela per i figli dei genitori omosessuali? Come già accaduto un passato, compito della legge è regolare comportamenti accettati dai consociati. Altre volte, compito della legge è tutelare situazioni che realizzano disparità di trattamento, anche con un impulso di rottura e apertura verso la società (come accadde all'epoca del divorzio, per fare un esempio). Allo stesso modo, qui, come sottolineato nell'appello, ci si trova dinnanzi bambine e bambini che esistono, hanno dei legami affettivi che non possono essere ignorati dal legislatore, né la società può voltarsi dall'altra parte. I bambini hanno bisogno di stabilità (anche giuridica) che si traduca nella presenza costante, fino al compimento della maggiore età, di figure genitoriali che si prendano cura del minore, lo educino e provvedano al suo mantenimento. Ogni cavillo

legale che vieti ciò comporterà un venir meno della protezione dell'infanzia che la Repubblica Italiana si è impegnata a perseguire nella Carta Costituzionale.

A ben vedere, la **Corte Europea di Strasburgo** (2012) ha dichiarato la legge austriaca illegittima proprio perché non prevedeva la *stepchild e*, nel 2015, i giudici hanno condannato l'Italia per inottemperanza all'obbligo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso.

Appare, infine, palese che occorre approvare, nell'interesse superiore dei diritti del minore (art. 3, Convenzione ONU Infanzia del 1989), una disciplina che tuteli queste situazioni di fatto, anche in conformità al principio di non discriminazione. La giurisprudenza italiana ed europea segnalano come la scelta più ragionevole e giuridicamente corretta consista nel concedere ai giudici di valutare, caso per caso, se l'adozione da parte del partner assicurati o meno la **migliore protezione dell'interesse superiore dei figli di genitori omosessuali**. Tutti i Paesi con una matrice giuridica affine a quella italiana si sono dotati di strumenti efficaci: la *stepchild adoption* è prevista da anni nella legge tedesca ed è ammessa e legittimante nel Regno Unito, Francia e Spagna).

Attendiamo il 26 gennaio, data in cui il ddl Cirinnà eventualmente emendato arriverà in aula al Senato.

[F4CR network website](#) | [facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#)

E-mail: f4crnetwork@gmail.com | [Skype: f4crnetwork](#)

ARCHIVIOF4CR Netletter